



Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

Prot. 895/18/fncf/fta

Roma, 6 luglio 2018

Gentile

Dott.ssa Rosanna Ugenti

Direttore Generale

Direzione generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio Sanitario
Nazionale

Viale Giorgio Ribotta, 5 - Roma

mail: segreteria.dgrups@sanita.it

PEC: dgrups@postacert.sanita.it

Oggetto: interpellò sull'iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nell'ambito delle proprie funzioni di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, nonché di vigilanza sul possesso dei titoli abilitanti per quest'ultimo,

premesso

che l'art. 2229, comma 1, del Codice civile statuisce: *“La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi”*;

che la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha previsto, tra l'altro, il riconoscimento di nuove professioni sanitarie regolamentate quali quelle del Chimico e quella del Fisico, sottoponendo le stesse alla vigilanza di codesto Ministero;

che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla suddetta Legge 11 gennaio 2018, n. 3: *“Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo”*;

che il Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto “Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”, all'art. 3, espressamente prescrive: *“Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo”*;

che il Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto “Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”, all'art. 6, commi 4 e 5, prevede che possano iscriversi, in via transitoria, nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici i professori universitari di ruolo o aggregati, i ricercatori o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali e i dirigenti o dipendenti di enti pubblici o privati aventi determinati requisiti ivi riportati;



ritenuto

che i dirigenti e dipendenti pubblici a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario, siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro o in qualunque altra forma consentita dalla vigente normativa generale in materia di pubblico impiego;

che i professori ed i ricercatori di università o enti di ricerca nazionali a tempo pieno debbano essere iscritti in un Elenco Speciale annesso all'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di docenza o ricerca;

che i professori ed i ricercatori di università o enti di ricerca nazionali a tempo definito siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di impiego o in qualunque altra forma consentita dalla vigente normativa generale in materia di personale accademico ed universitario;

che i docenti di scuola media inferiore o superiore pubblica debbano iscriversi all'Albo dei Chimici e dei Fisici esclusivamente per l'esercizio in forma autonoma e/o libera di tali professioni e non ai fini dell'insegnamento;

che i dipendenti di enti privati siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze di tali professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, indipendentemente dall'esercizio o meno delle dette professioni anche in forma libera;

considerata

la novità della questione per le professioni di Chimico e di Fisico;

chiede

al Ministero della Salute, nell'ambito delle proprie funzioni di alta vigilanza sulla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, conferma che l'interpretazione sopra riportata in relazione agli obblighi di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici possa ritenersi corretta, reputando, vista l'urgenza della questione ai fini delle iscrizioni all'Albo dei Chimici e dei Fisici, tale lettura implicitamente conforme agli orientamenti di codesto Dicastero in mancanza di negativo riscontro alla presente entro il termine di trenta giorni dalla sua trasmissione.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ringrazia anticipatamente per la collaborazione istituzionale e invia cordiali saluti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi